



Oggetto: D.G.R. n. 62/2001 - D.G.R. n. 2164/2001 - D.G.R. n. 1449/2003. Applicazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento alle strutture che erogano iniziative formative di cui all'art. 10 comma 2 della L.R. 16/90 e successive modifiche.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro, nel quale si rileva la necessità di deliberare in merito;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del dirigente del Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della regione;

VISTA la proposta del direttore del dipartimento SVILUPPO ECONOMICO;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- a far data dal 1/4/2006 le iniziative formative non finanziate di cui all'art. 10 comma 2 della L.R. 16/90 e successive modifiche possono essere realizzate esclusivamente da strutture accreditate, ai sensi delle delibere regionali n. 62/01 e n. 2164/01 e successive integrazioni e modifiche, per la macrotipologia in cui rientra l'attività formativa da realizzare;
- sono escluse dall'obbligo di accreditamento le iniziative formative della III Area di professionalizzazione del percorso curricolare, di cui al DM 15/4/1994 - non finanziate dai piani di finanziamento regionali e/o provinciali - attuate dagli Istituti Professionali di Stato a favore dei propri studenti nei corsi post qualifica.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Gian Mario Spacca))



Per verifica e controfirma
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SVILUPPO ECONOMICO
(Dott. Fabrizio Costa)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro

- NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge regionale n. 16/90 ad oggetto: Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale
- Decreto Ministeriale n. 166/2001 ad oggetto: Disposizioni in materia di accreditamento dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale.
- D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 ad oggetto: L. 196/97 – Art. 17. Approvazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM).
- D.G.R. n. 2164 del 18/09/2001 ad oggetto: D.M. n. 166/2001. D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 – Approvazione delle procedure operative in materia di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche.
- D.G.R. n. 1449 del 28/10/2003 ad oggetto: Accreditamento delle strutture formative della Regione Marche. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 e alla D.G.R. n. 2164 del 18/09/2001.
- DM 15/4/1994 ad oggetto: Programmi e orari di insegnamento per i corsi post-qualifica degli Istituti professionali di stato

Oggetto:



- MOTIVAZIONE

Con la delibera n. 62 del 17/01/2001 la Giunta regionale Marche ha approvato il Regolamento istitutivo del *Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM)* e con la successiva delibera n. 2164 del 18/9/2001 sono state recepite le disposizioni introdotte dal Decreto Ministeriale n. 166/2001 e sono state altresì approvate le procedure di attuazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento. In un secondo tempo con la delibera 1449 del 28/10/2003 sono state apportate modifiche ed integrazioni alle precedenti delibere.

Il primo comma dell'art. 1 del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento, approvato nel gennaio 2001, recita "*Le attività formative a valersi su risorse pubbliche possono essere affidate in gestione da parte della Regione Marche o, (nell'ambito della leggi regionali 26 marzo 1990, n. 16 e successive modificazioni, 18 gennaio 1996, n. 2, 6 ottobre 1998 n. 38) dalle Province, esclusivamente a soggetti accreditati ai sensi del DAFORM*"

A quattro anni dall'introduzione del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative il cambiamento culturale è evidente: l'accreditamento di una struttura di formazione è in grado di attestare - con un accettabile grado di affidabilità - al mercato, all'utenza ed alla Pubblica Amministrazione uno standard di qualità nella gestione dei processi di erogazione delle attività di orientamento e formazione professionale finanziati con risorse pubbliche.

Il panorama dell'offerta formativa non è tuttavia costituito esclusivamente dalle attività finanziate con risorse pubbliche, ma comprende anche le cosiddette "iniziative formative libere" disciplinate dall'art. 10 della L. R. 16/90.

Il comma 1, ed il comma 2 dell'art. 10 - *Iniziative formative libere* - della citata legge regionale 16/90 rispettivamente prevedono:

1. *Chiunque intenda realizzare iniziative di formazione professionale senza finanziamenti pubblici, lo comunica preventivamente all'ente delegato competente per territorio.*
2. *Chiunque intenda realizzare iniziative di formazione professionale volte al rilascio di attestati di qualifica validi ai fini del collocamento, può richiederne autorizzazione all'ente delegato competente per territorio.*

Il comma 3 del citato art. 10 recita inoltre:

3. *L'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni da parte del richiedente:*

- a) *disponibilità di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;*
- b) *utilizzo di docenti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa statale e regionale;*
- c) *ordinamenti didattici conformi a quelli previsti dalla vigente disciplina per le attività finalizzate al rilascio di attestati di qualifica validi ai fini del collocamento;*
- d) *svolgimento delle prove d'esame in conformità alla normativa vigente per le attività formative programmate dalla Regione;*
- e) *sottoposizione al controllo dell'ente delegato, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, ai fini dell'accertamento della esistenza delle predette condizioni.*



Le iniziative formative libere di cui all'art. 10 comma 2 della L.R. 16/90 e successive modifiche, quindi, non sono finanziate e prevedono il rilascio di attestati di qualifica come i corrispondenti corsi finanziati con risorse pubbliche.

In un recente incontro con le Amministrazioni provinciali è emersa l'opportunità di applicare il Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento anche alle strutture che erogano iniziative formative libere, al fine di salvaguardare i parametri di qualità a tutela di tutti gli utenti della formazione professionale, ivi compresi gli utenti delle iniziative formative non finanziate.

Alla luce di quanto emerso nell'incontro Regione-Province e nella consapevolezza che l'accreditamento rappresenta un significativo momento di crescita e di elevazione del livello qualitativo delle strutture formative, appare opportuno prevedere che a partire dal 1/4/2006 anche le iniziative formative libere di cui all'art. 10 comma 2 della L.R. 16/90 e successive modifiche possano essere realizzate esclusivamente da strutture accreditate – ai sensi delle vigenti disposizioni - per la macrotipologia in cui rientra l'attività formativa libera da realizzare.

Appare opportuno prevedere l'eccezione dall'obbligo di accreditamento per le attività formative della III Area di professionalizzazione, di cui al DM 15/4/1994, non finanziate dai piani di finanziamento regionali e/o provinciali, attuate dagli Istituti professionali di Stato a favore dei propri studenti nei corsi post qualifica, ossia frequentanti il quarto e il quinto anno.

Il DM 15/4/94 *Programmi e orari di insegnamento per i corsi post-qualifica degli Istituti Professionali di Stato* decreta, all'art. 1, la durata biennale dei corsi post qualifica e l'articolazione del percorso curricolare in 3 aree:

- I - Area di insegnamenti comuni;
- II - Area di insegnamenti di indirizzo;
- III - Area di professionalizzazione.

Gli obiettivi, gli orari ed i programmi orientativi della I e della II area vengono presentati con gli allegati A e B al decreto e con l'allegato C vengono indicati i criteri che definiscono l'area di professionalizzazione che integra il curriculum scolastico.

Questo percorso articolato nasce con una proposta sperimentale diffusa attraverso la C.M. 135 del 21/5/91. L'intento è evidente: rispondere all'esigenza di modificare i programmi e gli orari dei corsi post-qualifica, coerentemente con il rinnovamento del corso di qualifica; rilanciare l'Istruzione professionale adeguando la formazione dei giovani alle nuove esigenze del mondo del lavoro, realizzando un curriculum che integri finalità e obiettivi di carattere formativo generale e professionale di base, di competenza dell'Istruzione professionale, con quelli paralleli, ma più operativi, specifici della Formazione professionale, di competenza della Regione.

Al termine del percorso scolastico-formativo gli studenti che hanno raggiunto gli obiettivi formativi previsti dalle tre aree curriculari conseguono, oltre al diploma di stato, anche la qualifica professionale regionale di secondo livello, che costituisce un valore aggiunto strettamente connesso alle caratteristiche del contesto produttivo locale.

Per la proposta e la realizzazione delle iniziative di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche anche gli istituti di istruzione scolastica - al pari delle altre strutture formative - debbono essere accreditati e debbono dimostrare la conformità di tutti i requisiti di efficacia ed efficienza previsti dalle delibere n. 62/01 e n. 2164/01 (ivi compresi i requisiti specificatamente



riferiti all'utilizzo delle risorse pubbliche, come il tasso di spesa, il costo allievo, il costo allievo formato, ecc.).

Allo scopo di garantire a tutti gli studenti degli Istituti Professionali di Stato della Regione Marche l'importante opportunità formativa prevista dal DM 1574/1994, esclusivamente per l'erogazione delle attività formative della III Area di professionalizzazione di cui al DM 15/4/1994, non finanziate dai piani regionali e/o provinciali, si può prevedere la deroga dall'obbligo di accreditamento in quanto, nell'attuazione di tali iniziative erogate parallelamente agli insegnamenti comuni e di indirizzo, gli Istituti Professionali di Stato possono assicurare gli standard organizzativi e procedurali degli insegnamenti comuni e di indirizzo dello stesso percorso curricolare.

- ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Considerate le motivazioni sopra espresse, si propone l'adozione della presente deliberazione avente per oggetto:

D.G.R. n. 62/2001 - D.G.R. n. 2164/2001 - D.G.R. n. 1449/2003. Applicazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento alle strutture che erogano iniziative formative di cui all'art. 10 comma 2 della L.R. 16/90 e successive modifiche.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Paola Micheli)



PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E
PROBLEMI DEL LAVORO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Piero Sunzini)

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del dirigente del Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, propone alla giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Fabrizio Costa)

La presente deliberazione si compone di n. _____ pagine, di cui n. _____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)